

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

16.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SGARBI BOMPANI LUCIANA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		BORRA . . . . .	240
PRESIDENTE . . . . .	238	BORROMEO D'ADDA . . . . .	241
<b>Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		DEL PENNINO . . . . .	240
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2189) . . . . .	238	FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	241, 242
PRESIDENTE . . . . .	238	GRAMEGNA . . . . .	239, 240, 242
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		MANCINI VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	238, 240
Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2191) . . . . .	238	<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	238, 242	Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058);	
ARMATO . . . . .	239, 242	SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926);	
BIANCHI FORTUNATO . . . . .	240, 242	MAGNANI NOYA MARIA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561);	
BOFFARDI INES . . . . .	240	ANSELMI TINA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663);	
		CARIGLIA ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (2104) . . . . .	242
		PRESIDENTE . . . . .	242, 247, 250
		ANSELMI TINA, <i>Relatore</i> . . . . .	242
		MAGNANI NOYA MARIA . . . . .	247

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

La seduta comincia alle 10,5.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, l'onorevole Giovanardi è sostituito dalla onorevole Maria Magnani Noya.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1973.

Il Presidente della I Commissione affari costituzionali, alla quale è stato assegnato il disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una proroga dei termini. Anche il termine della proroga è trascorso, ma poiché è tuttora riunito il Comitato pareri di quella Commissione, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, in attesa del parere.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2191).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del fondo di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 maggio 1973.

Avverto che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere favorevole sul disegno di legge:

« La Commissione - preso atto che il disegno di legge concernente modifiche alla disciplina dei fondi di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia non implica oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, e tenuto conto che gli eventuali aggravii a carico della gestione previdenziale interessata potranno certamente essere fronteggiati con le disponibilità risultanti dalla situazione in atto della gestione medesima, che presenta un margine sufficiente a finanziare anche i miglioramenti pensionistici previsti - ha deliberato di esprimere parere favorevole.

La Commissione ha peraltro ritenuto, a maggioranza, di dover manifestare vive preoccupazioni che l'approvazione del provvedimento, pur non comportando oneri diretti a carico dell'erario, determini, comunque, sperequazioni nei diversi settori previdenziali, rendendo sempre più difficile la realizzazione di indirizzi uniformi ».

Ricordo, anche, che l'onorevole Vincenzo Mancini si era riservato, a completamento della sua relazione svolta nella seduta del 25 luglio 1973, di formulare qualche ulteriore rilievo sul provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SGARBI BOMPANI LUCIANA

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Desidero manifestare, anche sulla scorta delle osservazioni contenute nel parere della V Commissione bilancio, le mie perplessità su talune disposizioni del disegno di legge contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13.

Per quanto riguarda l'articolo 7, ritengo che alla lettera c) debba essere eliminata la parola « permanentemente » con la quale sembra che si voglia individuare un tipo di invalidità diversa da quella cui si fa riferimento.

Per quanto riguarda il diritto dei figli a beneficiare di questa pensione, non vedo perché si debba derogare alla legge generale stabilendo fino a 21 anni l'età per poter beneficiare di questa pensione mentre la norma generale prevede il limite di età di 18 anni o

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

21 o 26 a seconda del caso in cui i figli frequentino scuole medie superiori o corsi universitari.

Anche per la norma che riguarda i genitori andrebbe detto che per il godimento di questo diritto occorre che essi siano a carico e non siano titolari di altre pensioni.

Il provvedimento difetta, invece, per quanto riguarda le norme relative al diritto di pensione di reversibilità per i fratelli e le sorelle nubili, stabilito per la normativa generale dagli articoli 24 e 30 della legge n. 153 del 1969, e dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965.

Sull'articolo 9 sono state avanzate molte perplessità che anch'io condivido, per cui credo sia il caso di considerare attentamente questa norma. Anche qui, infatti, si stabilisce una norma privilegiata per quanto riguarda l'età minima per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia rispettivamente di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne, mentre per tutte le altre categorie l'età minima è di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne.

L'articolo 11 riguarda la maggiorazione della pensione per carichi di famiglia. Anche qui debbo esprimere delle riserve circa le maggiori quote che percepiscono coloro che sono già titolari di pensioni e che non sono quelle che erano state previste in linea generale. Uguali riserve debbo esprimere per l'articolo 12, che si riferisce alla perequazione automatica delle pensioni: anche con questo articolo si stabilisce un criterio di differenziazione di trattamento tra le varie categorie di lavoratori poiché in effetti si porta il minimo delle pensioni a 90 mila lire mensili.

Chiedo alla Commissione e al Governo se, alla vigilia di una norma di modifica che riguarda la generalità dei pensionati, possiamo legittimare questa ulteriore concessione di vantaggi, particolari. Personalmente, non mi sentirei di resistere alle sollecitazioni che venissero da parte di altri.

Sui massimali pensionistici, nel corso della discussione sulle linee generali, l'onorevole Armato è intervenuto invocando strumenti perequativi di carattere fiscale. Su questo punto sarà la Commissione a decidere. Per il resto, il mio giudizio è favorevole all'approvazione del disegno di legge, purché si rimedi agli inconvenienti cui ho fatto riferimento.

ARMATO. Do atto all'onorevole Vincenzo Mancini della coerenza con cui porta avanti la sua linea, perché le considerazioni che oggi

ha esposto erano in sostanza già contenute nella relazione e le condividiamo tutti.

Le mie preoccupazioni sono di carattere generale. In primo luogo, il provvedimento è oggetto di un accordo di carattere sindacale, che le organizzazioni interessate stipularono nel momento in cui il settore telefonico cosiddetto parapubblico si accingeva all'aumento delle tariffe. Sono convinto che nel momento in cui vi è stato l'aumento delle tariffe l'azienda si è fatta carico del maggior onere derivante dal rinnovo contrattuale, compresa la parte pensionistica. La prima obiezione è la seguente: qualora dovessimo operare delle modifiche rivolte a ridurre l'incidenza dell'onere pensionistico, ciò non comporterebbe alcun beneficio nei confronti della collettività, ma comporterebbe solo un incremento dei profitti dell'azienda, che si tradurrebbe in termini di liquidazione dei dividendi.

Posso essere d'accordo sul fatto che dobbiamo risparmiare, ma il quesito che nasce è questo: a chi vanno le economie derivanti dalla riduzione dei benefici previsti dal contratto?

Certamente l'onorevole Vincenzo Mancini ha ragione sia per quanto riguarda le maggiorazioni per carichi familiari sia per quanto riguarda l'età di pensionamento. A me sembra, tuttavia, che per comprendere queste norme del settore dei lavoratori telefonici occorra tenere presente il principio secondo cui a parità di funzioni spetta lo stesso trattamento: quindi chi è telefonista alla STET non può avere un trattamento differenziato rispetto ai telefonisti del settore statale. Occorre, pertanto, unificare il trattamento pensionistico previsto per la telefonia pubblica e quello della paraprivata. A questo punto, se vogliamo operare correttamente, non dobbiamo limitarci ad annullare questo beneficio che riguarda il settore privato ma dobbiamo annullare anche il beneficio di cui godono i telefonisti del settore pubblico.

La terza questione è se vale o no bloccare questo provvedimento già approvato dal Senato. Io rispondo affermativamente purché si apra un discorso di carattere generale; se invece ci si vuole preoccupare soltanto della categoria dei telefonisti la mia risposta è negativa. Non dimentichiamo, infatti, che vi sono dei massimali elevatissimi che riguardano i cosiddetti « pensionati d'oro » della pubblica amministrazione.

GRAMEGNA. Le perplessità che sono state affacciate ancora una volta dall'onorevole Vincenzo Mancini durante il supplemento di re-

lazione che egli ha svolto oggi - le quali però non hanno dato luogo alla formulazione di alcun emendamento - hanno riaperto una serie di questioni delle quali abbiamo già avuto modo di occuparci. Desidero ricordare, a tale proposito, che nel corso della riunione dell'ufficio di Presidenza della Commissione che si è svolta ieri, il gruppo comunista ha insistito affinché i provvedimenti generali relativi alle pensioni siano esaminati da un apposito Comitato ristretto al fine di armonizzare le varie normative particolari e di portare a compimento la riforma iniziata nel 1969. Sono state avanzate delle obiezioni e si è proposta l'istituzione di un comitato di studio, che non ha le stesse caratteristiche del Comitato ristretto. Stamane si è tornati a porre, per questo disegno di legge, il problema della globalità, sul quale da tempo è noto il nostro atteggiamento.

Se il disegno di legge n. 2191 giunge all'esame del Parlamento soltanto oggi, e cioè a distanza di circa tre anni da un importante accordo sindacale, da cui trae origine, la responsabilità della situazione deve pur essere di qualcuno. Abbiamo avuto tempo sufficiente per sviluppare un certo tipo di discorso, anche perché ci eravamo accordati lo scorso anno, in sede di esame del decreto-legge sul miglioramento di alcuni trattamenti pensionistici, per giungere ad una armonizzazione della materia. Ma poi si rispose negativamente, ed oggi siamo di fronte a grossi problemi come quello della unificazione dei fondi e delle « pensioni d'oro ». Dunque, non è più il momento di avere perplessità.

**MANCINI VINCENZO, Relatore.** Non si tratta di perplessità platoniche, ma di perplessità da cui scaturiscono indicazioni precise. Con l'accordo sindacale del 1971, si intendeva estendere a questa categoria le norme sull'assicurazione generale obbligatoria. Io desidero far rilevare che mentre si afferma di volere estendere tali norme, si introducono trattamenti di cui non capisco l'applicazione in questa sede. Vi è, in proposito, una assunzione di impegno da parte del Governo? Vi è una volontà unanime del Parlamento?

**GRAMEGNA.** Il relatore ha preannunciato in pratica degli emendamenti. È bene allora che essi siano presentati.

**BORRA.** Ritengo che il contrasto su questo disegno di legge ponga alla nostra attenzione un difetto di fondo.

Noi abbiamo un sistema previdenziale faraginoso, del quale tutti denunciamo il carattere corporativistico; ma, nei fatti, tutti dimostriamo di volere il corporativismo. Esistono minimi pensionistici di 25 o 30 mila lire spettanti a persone che pagano i contributi per la solidarietà generale e per le pensioni sociali; ed abbiamo, poi, delle situazioni di privilegio, che sarebbero giuste soltanto se si potesse estendere a tutti quei trattamenti elevati. Siamo di fronte ad un disegno di legge che sembra non tener conto di questa realtà. Non capisco, ad esempio, l'articolo 9, con il quale si porta a 55 anni l'età di pensionamento, perché mi sembra che esso crei delle sperequazioni.

Dunque, concordo sostanzialmente con le osservazioni del relatore ed affermo che è ora di smetterla di dire tutti quanti che non vogliamo il corporativismo senza poi agire concretamente perché questo corporativismo scompaia.

**BOFFARDI INES.** Concordo pienamente con quanto hanno detto l'onorevole Vincenzo Mancini e l'onorevole Borra.

**DEL PENNINO.** Le osservazioni dell'onorevole Vincenzo Mancini assumono particolare rilievo, se si considera che, per vari aspetti, la normativa che ci accingiamo a varare si basa su criteri estranei all'impostazione generale del sistema pensionistico. Il fatto stesso che stabiliamo una normativa nuova per i telefonici nel momento in cui è in atto la discussione generale sulle pensioni, anche se in accoglimento di una eredità passata e di accordi sindacali raggiunti precedentemente, dimostra che non vi è questa volontà e questa capacità di affrontare globalmente i problemi del sistema previdenziale e che le smagliature di tipo settoriale continuano ad essere una realtà.

Ritengo, dunque, di dovermi associare al relatore nella considerazione dell'opportunità che questo disegno di legge venga riesaminato alla luce delle indicazioni di carattere generale.

**BIANCHI FORTUNATO.** L'intervento dell'onorevole Vincenzo Mancini ha richiamato la nostra attenzione su questo disegno di legge che, di fatto, non è altro che la manifestazione della volontà di recepire un accordo sindacale risalente a circa tre anni fa, alla luce della nuova legislazione scaturita dalla legge 30 aprile 1969, n. 153. Non siamo tra

coloro che cercano di bloccare un'azione tesa a conseguire dei miglioramenti, ma non possiamo non richiedere che il Parlamento inquadri il provvedimento in un contesto generale nel momento in cui accede a qualche miglioramento settoriale. Tale richiesta trova il suo fondamento nel principio della solidarietà generale.

Ritengo che su queste posizioni si sia mosso il relatore, sulle cui considerazioni non posso non essere d'accordo. Devo però rilevare che qui ci troviamo di fronte ad un accordo sindacale con l'Esecutivo. Per questi motivi mi chiedo se non sia il caso di giungere ad una breve sospensiva allo scopo di permettere ai gruppi di elaborare gli eventuali emendamenti.

**BORROMEO D'ADDA.** Su questo provvedimento il relatore si è dichiarato consenziente salvo che su alcuni punti particolari. Si tratta, in ultima analisi, di presentare tre emendamenti in modo da poter approvare in questa stessa seduta questo provvedimento. Il gruppo del MSI-destra nazionale è quindi favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge in questione.

**FOSCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Ho ascoltato con interesse le osservazioni del relatore, riprese dai vari colleghi, e ritengo che esse abbiano un certo fondamento. Debbo, però, fare alcune precisazioni e sottoporre all'attenzione della Commissione alcune altre preoccupazioni.

Questo provvedimento è nato da un accordo sindacale ben preciso, stipulato nel 1971 e al quale abbiamo il dovere di dare una risposta positiva, anche se l'approvazione del provvedimento cade in un momento particolare, nel quale abbiamo affermato principi di carattere generale, che intendiamo mantenere.

Alcune osservazioni sono state già oggetto di esame da parte del Consiglio dei ministri e sono state riprese in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio. In relazione alla trasformazione del sistema di gestione si sono determinate notevoli disponibilità finanziarie e in presenza di queste disponibilità il Ministro del tesoro aveva rappresentato l'opportunità di abbassare le aliquote contributive mediante apposita norma da inserire nel provvedimento. L'osservazione ripetuta in sede di Commissione bilancio venne superata a seguito dell'affidamento dato dal nostro Ministero (che oggi riconfer-

mo) nel senso che le aliquote contributive - ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1967, n. 583 - possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze di gestione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. A questo scopo il Ministero ha già interessato l'INPS.

Per quanto riguarda l'articolo 6, debbo dire che questa norma trova giustificazione non tanto perché riguarda il fondo sostitutivo, ma perché riguarda i superstiti nei confronti dei quali non è garantito il trattamento minimo di pensione come invece si verifica per le categorie disciplinate dall'assicurazione obbligatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 12, debbo fare presente che la norma è destinata ad esaurirsi a mano a mano che lieviterà il trattamento minimo fissato in 60 mila lire dal disegno di legge in esame. Questa norma favorisce i trattamenti di pensione di più modesto importo.

Ora, se dovessero essere presentati emendamenti, dovrei rilevare che in fondo la loro importanza non sarebbe così sostanziale, tenuto conto della possibilità di trovare poi forme di armonizzazione, anche senza la necessità di ricorrere a strumenti legislativi, in ordine alla modifica delle aliquote contributive.

D'altra parte, non posso ignorare la legittima e notevolissima attesa che, specialmente da parte dei lavoratori che fruiscono del trattamento minimo, si è determinata in ordine al provvedimento. È chiaro che l'accoglimento di eventuali modifiche determinerebbe un ulteriore ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge, con la conseguenza di differire i benefici da lungo tempo concordati e quindi legittimamente attesi.

Pertanto, senza volere in alcun modo ignorare la fondatezza di alcuni rilievi che sono stati espressi, pregherei i colleghi di tener presente che questa è la conclusione di un lungo iter protrattosi in un periodo in cui ad altre categorie si è consentito di raggiungere analoghi obiettivi. Il Governo si sente impegnato, sulla base dell'accordo a suo tempo assunto. Chiedo quindi alla Commissione di arrivare all'approvazione del provvedimento nel testo del Senato in questa seduta, eventualmente sulla base della proposta avanzata dall'onorevole Fortunato Bianchi, dopo una breve sospensione della seduta stessa, che permetta di raggiungere una concorde soluzione.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora, anche per consentire ai componenti della Commissione di esaminare gli emendamenti preannunciati.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Fortunato Bianchi se insista in una formale proposta di sospensiva a mente dell'articolo 40 del Regolamento.

BIANCHI FORTUNATO. Considerate le osservazioni che sono state mosse dal relatore e le sue perplessità e considerati gli emendamenti formali finora annunciati, prego tutti gli onorevoli colleghi di convenire con me circa l'opportunità di sospendere la discussione del disegno di legge sino a mercoledì 10 ottobre 1973.

ARMATO. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Fortunato Bianchi e desidero rivolgere al Governo la richiesta affinché entro il prossimo mercoledì renda noto a questa Commissione il suo atteggiamento circa gli indirizzi per l'armonizzazione della disciplina pensionistica generale concernente non solo questo fondo ma tutti i fondi speciali di categoria.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista preferirebbe continuare oggi la discussione per chiarire meglio quali siano le responsabilità che ciascuno deve assumersi; ma, per consentire ai colleghi di esaminare meglio il contenuto degli emendamenti che sono stati annunciati, esso si asterrà dal votare la proposta dell'onorevole Fortunato Bianchi.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché al Governo è stata rivolta una precisa richiesta, ritengo di dover rispondere all'onorevole Armato che certamente il Governo farà, nel corso della prossima seduta, le sue dichiarazioni in merito ai problemi di carattere generale.

Il Governo ritiene opportuno, inoltre, prendere contatto in questi giorni con le organizzazioni sindacali che a suo tempo hanno sottoscritto l'accordo, anche per esaminare con esse la portata degli emendamenti proposti e si riserva di prendere contatto anche con il relatore per valutare i vari aspetti conseguenti agli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Fortunato Bianchi.

(È approvata).

Pertanto il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 10 ottobre 1973.

**Discussione del disegno di legge: Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058); e delle proposte di legge Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926); Magnani Noya Maria ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561); Anselmi Tina ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663); Cariglia ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (2104).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per il lavoro a domicilio »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana, Di Giulio, Fabbri Seroni Adriana, Gramagna, Pochetti, Furia, Di Puccio, Zoppetti, Baccalini, Noberasco, Aldrovandi, Garbi, Miceli e Biamonte: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio »; Magnani Noya Maria, Giovanardi, Vineis, Zaffanella, Della Briotta, Concas, Caldoro e Ferri Mario: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio »; Anselmi Tina, Mancini Vincenzo, Martini Maria Eletta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Bianchi Fortunato, Zaccagnini, Salizzoni, Borra, Giordano, Morini, Fioret, Aliverti, Salvi, Beccaria, Miotti Carli Amalia, Rosati, Erminero, Nucci, Pisicchio, Boffardi Ines, Pezzati, Armato e Storchi: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio »; Cariglia, Reggiani, Magliano, Russo Quirino, Di Giesi, Cetrullo, Pandolfo, Poli, Ippolito, Rizzi, Ciampaglia, Ceccherini, Ligori e Belluscio: « Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio ».

L'onorevole Tina Anselmi ha facoltà di svolgere la relazione.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Prima di illustrare il testo unificato, preparato dal Comitato ristretto sulla base delle proposte n. 926,

n. 1561, n. 1663, n. 2104 e del disegno di legge n. 2058, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, desidero svolgere alcune considerazioni sul metodo di lavoro assunto dal Comitato ristretto e sul tipo di partecipazione che si è realizzata da parte delle forze sociali e degli enti locali intorno a questo problema.

Da quando, nel febbraio di quest'anno, la nostra Commissione ha deciso di affrontare la revisione della legge 13 marzo 1958, n. 264, il tema del lavoro a domicilio è stato oggetto di discussioni, di inchieste, di studi che ci permettono oggi di cogliere il fenomeno in tutti i suoi aspetti e di dare ad esso una efficace soluzione.

Va sottolineata anzitutto la ricchezza di documentazione offerta dalla stampa: dal *Corriere della Sera* a *L'Unità*, da *Il Giorno* a *L'Avvenire d'Italia*, da *Il Popolo* a *La Stampa*, si può dire che non vi sia stato quotidiano o settimanale che non abbia denunciato gli aspetti abnormi, gli abusi e lo sfruttamento che accompagnano il lavoro a domicilio.

Si sono avute, poi, inchieste da parte di regioni, di amministrazioni provinciali, di comuni, che hanno arricchito anch'esse la conoscenza del problema da un punto di vista quantitativo e qualitativo. In questi mesi inoltre vi sono stati in tutta Italia decine e decine di dibattiti, di convegni, ai quali molti di noi sono stati invitati. Anche in queste occasioni, sia da parte dei lavoratori a domicilio sia da parte dei sindacati, degli enti locali e delle associazioni interessate ci sono stati offerti dati ed illustrati aspetti, qualche volta ignorati, del problema.

Il Comitato ristretto inoltre ha voluto, in rispetto anche della volontà espressa da questa Commissione nel dibattito in sede referente, sentire tutti i sindacati, le associazioni degli artigiani, le regioni, la Confindustria sia all'inizio dei suoi lavori sia prima della stesura definitiva del testo unificato. Abbiamo anche voluto sentire il parere del CNEL e non abbiamo mancato di tener conto delle osservazioni espresse.

Tutto questo lavoro di consultazioni, di dibattiti, se ha reso più lungo il lavoro del Comitato ristretto, è servito però, a mio giudizio, a conseguire due risultati che ritengo positivi. Anzitutto ci permette di presentare alla Commissione in sede legislativa un testo che non è solo il risultato di un lavoro di mediazione e di composizione fra le proposte presentate dalle varie parti politiche e dal Governo. Il testo ha fatto proprie anche le

osservazioni e gli elementi che sono stati offerti dal CNEL, dai sindacati, dalle associazioni degli artigiani e dagli enti locali. Pensiamo perciò che esso esprima la realtà la più ampia e varia che è interessata in questo problema, compatibilmente con una esigenza di cui credo siano oggi tutti i più convinti che non all'inizio dell'iter delle proposte: quella di rivedere la legge 13 marzo 1958, n. 264, senza perdere tempo ed in modo efficace perché la dilatazione del lavoro a domicilio non è solo un problema che noi dobbiamo affrontare in riferimento alla difesa di lavoratori in esso impegnati, ma perché, come si presenta oggi, il lavoro a domicilio sta divenendo una distorsione pericolosa della vita economica del nostro paese.

Il secondo risultato positivo conseguito con questo metodo di lavoro è la consapevolezza, raggiunta da parte dei lavoratori interessati, zioni di artigiani, che una nuova legge sarà dei sindacati, degli enti locali e delle associazioni tanto più efficace quanto più calerà in un ambiente consapevole che esso pure deve contribuire a renderla efficace, cooperando per la sua applicazione.

È inoltre significativo, e va perciò sottolineato, che nell'ultimo contratto dei tessili siano stati inseriti alcuni punti circa il lavoro a domicilio che si riferiscono alla natura stessa del lavoro a domicilio ed alle norme che salvaguardano la salute dei lavoratori secondo il testo del Comitato ristretto.

Nell'affrontare la revisione della legge n. 264 dobbiamo raggiungere due obiettivi: rendere giustizia a circa un milione e mezzo di lavoratori e definire con più precisione cosa si intenda per « lavoro a domicilio »; nello stesso tempo occorre chiarire le cause che hanno determinato lo sviluppo abnorme di tale lavoro e cercare di correggere quegli aspetti che oggi non solo incidono in maniera significativa nella vita economica del paese, ma che in un certo senso la distorcono.

Dall'analisi che è stata fatta di questo settore lavorativo si è potuto appurare che si è sviluppato in modi del tutto nuovi e tali da porre numerosi interrogativi. Anzitutto, si è assistito allo smantellamento del lavoro in fabbrica e poi al trasferimento del lavoro presso il domicilio dei vari lavoratori. Questo dovrebbe essere un processo di trasformazione dell'attività di lavoro dipendente.

Si tratta di un processo che si è anche attuato con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto. Le aziende committenti, per rientrare nell'ambito delle agevolazioni concesse fino a 5 milioni di fatturato, hanno ob-

bligato i lavoratori a domicilio ad iscriversi all'albo degli artigiani ottenendo così un doppio illecito vantaggio: si sono sgravate dei contributi previdenziali (accollati per intero ai lavoratori) e di quelli fiscali.

Occorre, inoltre, sottolineare che il lavoro a domicilio si è sviluppato anche in settori tecnologicamente avanzati, come quello elettronico, che oggi si sta organizzando proprio in questo senso. Possiamo accettare che la nostra economia abbia queste caratterizzazioni? Inoltre, in questo modo si sta creando una scorretta concorrenza nei confronti degli altri paesi europei i quali producono a costi più alti a causa dei diversi salari e del pagamento delle aliquote fiscali, che, invece, vengono evase da noi.

Nel dibattito che seguirà dobbiamo cercare di offrire tutte le motivazioni che ci hanno portato alla formulazione di questo testo in modo da rendere più chiara l'interpretazione della legge che andiamo ad approvare.

Ritengo che il nostro esame debba soffermarsi soprattutto sulle norme contenute negli articoli 1 e 2, dove si stabilisce il significato dell'espressione « lavoro a domicilio »; da questa definizione si potrà infatti rendere possibile una efficace tutela del settore in questione.

Se riteniamo inoltre che l'attuale organizzazione del lavoro a domicilio costituisca una distorsione nello sviluppo della nostra economia, dobbiamo cercare di contenere tale distorsione e se possibile eliminarla. Per fare ciò occorre partire appunto dalla definizione di « lavoro a domicilio ».

In tale definizione abbiamo tenuto presente la giusta preoccupazione avanzata dal settore dell'artigianato; debbo, però, dire che questa legge ha come suo obiettivo la tutela dei lavoratori a domicilio e non può perciò sostituirsi alle esigenze espresse dal settore dell'artigianato, che devono formare il contenuto di altre normative.

Nell'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto è stabilito che il lavoro a domicilio deve essere svolto dalle singole persone e non dall'intera famiglia che può soltanto prestare una semplice collaborazione del tutto marginale e accessoria. Si è anche indicato quali sono i membri della famiglia che possono prestare la loro collaborazione: e cioè i membri conviventi e a carico del lavoratore a domicilio, in modo che non vi sia di fatto una situazione che può essere più tipica di una azienda artigiana. Si è anche esclusa l'utilizzazione di manodopera salariata e di apprendisti. Evidentemente il

lavoratore a domicilio può eseguire il lavoro per più di un imprenditore.

Sull'ultima parte del primo comma vi è stata una forte discussione, là dove abbiamo stabilito che nello svolgere il lavoro a domicilio il lavoratore può utilizzare materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. Come ho detto, vi è stata una discussione che credo sia bene mettere in luce, agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione della legge. Da parte di alcuni è stato fatto presente che quando il lavoratore a domicilio compra la materia prima e le attrezzature (soprattutto quando queste presuppongono un investimento rilevante; pensiamo a certe macchine che costano milioni e che talvolta il lavoratore è costretto a comprare, magari attraverso un sistema di cambiali), compie un calcolo di convenienza che potrebbe riferirsi più ad un'attività artigianale che non ad un lavoro a domicilio. Si è, quindi, pensato di sancire l'obbligo di fornire sia le materie prime sia le macchine necessarie all'esecuzione del lavoro. Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità di utilizzare materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. Ho ritenuto doveroso fare presente la tesi diversa da quella che il Comitato ristretto ha scelto.

Nel secondo comma dell'articolo 1 vi è la definizione della subordinazione agli effetti di questa normativa. Devo dire che probabilmente, se vi fosse stata una contemporanea revisione della legge n. 860, alcune preoccupazioni emerse nella definizione della subordinazione avrebbero trovato una maggiore chiarificazione, anche perché in questo concetto rientra la definizione dell'azienda artigianale e del lavoro in subappalto, su cui vi è una normativa della CEE che il Parlamento italiano non ha ancora assunto.

La subordinazione viene definita in deroga all'articolo 2094 del codice civile, che stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare con l'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Noi abbiamo ritenuto necessario affermare che la subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, ovvero quando il lavoro consista nell'esecuzione parziale o nel completamento



VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto della normale attività dell'imprenditore committente. Ho l'obbligo di chiarire che in sede di Comitato ristretto sono state avanzate diverse tesi e che nella definizione del secondo comma non abbiamo risolto tutte le nostre preoccupazioni.

Vi è infatti perplessità sulla parola « ovvero », che congiunge le due parti del secondo comma. Invece di questa parola, che disgiungendo le condizioni evidentemente allarga l'area del lavoro a domicilio, era stato proposto di mettere la congiunzione « e », che, rendendo obbligatorie le condizioni, e sommandole, avrebbe ristretto l'area del lavoro compreso in questa normativa. Tenendo conto della discussione svoltasi in Comitato ristretto e della proposta avanzata dal CNEL, credo che la nostra Commissione dovrebbe approfondire le varie possibilità per arrivare ad una composizione delle tesi diverse. Occorrerebbe vedere se sia possibile garantire al massimo l'area di applicazione della legge usando la formula proposta dal CNEL, secondo cui la subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire nell'esecuzione parziale o nel completamente o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto della normale attività dell'imprenditore committente. Questa è una ipotesi di soluzione offerta dal CNEL, ma è evidente che altre soluzioni potranno tener conto della discussione che vi è stata e degli effetti obiettivi che vogliamo perseguire nella definizione della subordinazione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 precisa chi non deve essere considerato lavoratore a domicilio. Esso era già contenuto nella vecchia legge.

L'articolo 2, anch'esso determinante nella nuova normativa, pone alcuni divieti e condizioni che si devono realizzare perché vi possa essere lavoro a domicilio. A questo riguardo devo mettere in rilievo quanto è stato denunciato, in molti convegni e da molti giornali, sulle conseguenze gravi e pericolose che sono derivate dal lavoro a domicilio. Abbiamo letto dei casi di avvelenamento e di conseguente paralisi totale avvenuti a Napoli e in provincia di Treviso in seguito alla lavorazione di tomaie per le scarpe, a causa dell'assorbimento di veleno derivante dalla colla usata. In alcuni casi si sono avute conseguenze anche per i familiari del lavoratore;

infatti, da un'inchiesta svolta in regioni, province e comuni si è visto che la stragrande maggioranza del lavoro a domicilio viene realizzato nella cucina, cioè in un locale in cui vivono altre persone. Pertanto questa tutela della salute la dobbiamo vedere in rapporto all'intero nucleo familiare, coinvolto nelle conseguenze negative di certe lavorazioni.

Ecco perché il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

Con il secondo comma abbiamo voluto negare la possibilità di organizzare il lavoro a domicilio là dove vi sia stato un lavoro di ristrutturazione o di conversione di attività prima svolta in fabbrica, tenendo conto di quanto è avvenuto con la crisi dei tessili, soprattutto nella zona del Biellese e in alcune zone del Veneto.

È chiaro che con questa norma intendiamo impedire che vi siano datori di lavoro i quali, da una parte, utilizzino i finanziamenti dello Stato per uscire dalla crisi e riconvertire le industrie e, dall'altra, trasferiscano il lavoro dalle fabbriche al domicilio con tutte le conseguenze sociali ed economiche che abbiamo denunciato nell'analizzare l'insieme di questo fenomeno.

Con il terzo comma dell'articolo 2 si intende bloccare il fenomeno del trasferimento di lavoro dalla fabbrica al domicilio con il trasferimento delle attrezzature e delle macchine.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2, debbo ricordare che il presidente del Comitato ristretto, onorevole Del Pennino, ha mantenuto fino all'ultimo le sue riserve; pertanto, il Comitato ristretto, a maggioranza dei suoi componenti, ha formulato questo quarto comma, ma l'onorevole Del Pennino ha mantenuto ferma fino all'ultimo la sua posizione.

Nell'ultimo comma si prende in considerazione la figura dell'intermediario, che è una delle più discusse nell'analisi del fenomeno del lavoro a domicilio. Noi sappiamo che l'intermediario realizza guadagni molte volte illeciti a spese del lavoratore a domicilio. Sappiamo che in molti casi egli è una specie di imprenditore: basta pensare a quello che si è verificato a Carpi ed alla funzione degli intermediari che organizzano lavori a domicilio in Toscana ed in altre zone lontane da Carpi, senza che i lavoratori a domicilio conoscano le aziende committenti. È l'interme-

diario a fissare le quote ed il cottimo e, di conseguenza, a determinare forme di evasione dalle assicurazioni sociali.

Il Comitato ristretto, a maggioranza dei suoi componenti, ha ritenuto, riportando l'intermediario al ruolo di lavoratore dipendente il quale ha il compito di organizzare all'esterno della fabbrica il lavoro a domicilio, di ridurre quell'area di abusi e di sfruttamento che finora è stata consentita.

L'onorevole Del Pennino ha proposto, al fine di colpire maggiormente l'intermediario, di considerare questi non già come lavoratore dipendente dall'azienda ma come corresponsabile *in toto* con l'azienda committente di tutte le forme di evasione dalla legge che si dovessero verificare.

L'articolo 3 considera l'obbligo del datore di lavoro che intenda commettere lavoro a domicilio di iscriversi in apposito « registro dei committenti » e l'obbligo di tenere un apposito registro sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'azienda committente.

L'articolo 4 definisce tutta la parte riguardante il registro dei lavoratori a domicilio che servirà a farci conoscere finalmente il numero dei lavoratori a domicilio. Si pensi che attualmente su circa un milione e settecentomila lavoratori a domicilio soltanto 27 mila sono assicurati all'INAM.

L'articolo 5 va esaminato con molta attenzione anche perché modifica tutta l'analoga materia trattata dalla legge n. 264. Sappiamo che gli intermediari e le aziende committenti sottopongono i lavoratori a ricatti affinché non si iscrivano all'albo in modo così da sfuggire agli obblighi salariali e previdenziali. Ecco perché si stabilisce che l'iscrizione all'albo dei lavoratori a domicilio non avviene solo su richiesta dell'interessato ma può anche essere fatta di ufficio, da parte di chi ha il potere di individuare i lavoratori a domicilio. Nell'articolo 5 è quindi prevista l'istituzione di apposite commissioni comunali e provinciali e la relativa composizione. Si è voluto, a questo proposito, distinguere la rappresentanza degli artigiani da quella dei datori di lavoro, anche se, talvolta, l'artigiano è proprio il datore di lavoro; ci è parso utile fare questa distinzione per evitare il trasferimento di falsi artigiani nel settore dei lavoratori a domicilio e anche per non declassare gli stessi artigiani. Si è, inoltre, voluto la rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali che fanno parte del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro tenuto conto della reale rappresentanza in sede provinciale.

Nell'articolo 5 sono inoltre previste le modalità relative all'iscrizione ed ai possibili ricorsi ed è altresì prevista la costituzione di commissioni comunali, le più idonee ad un reale controllo dei lavoratori a domicilio. Siccome il lavoro a domicilio non è presente in tutti i comuni, tali commissioni saranno costituite laddove le organizzazioni sindacali ne facciano domanda.

Nell'articolo 6 sono stabilite le norme per la istituzione di commissioni regionali e dei relativi compiti.

All'articolo 7 si definiscono i compiti della commissione centrale per il lavoro a domicilio.

L'articolo 8 riguarda la parte salariale. È importante rilevare che una parte di tale normativa è stata già assunta nell'ultimo contratto dei tessili, anticipando in un certo senso la decisione del Parlamento.

L'articolo 9 stabilisce la parità in materia di assicurazioni sociali tra i lavoratori dipendenti interni all'azienda e i lavoratori a domicilio. Il secondo comma contiene un criterio di dilazione nel tempo per l'applicazione di tale parità, e questo in accoglimento di una proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali, che si sono preoccupate dei possibili effetti negativi della disposizione agli effetti dell'occupazione. Da qualche parte è stata avanzata una riserva sull'opportunità che le tabelle di retribuzione fossero stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi sembra che si sia raggiunto un compromesso, stabilendo che il ministro deve sentire la commissione centrale, di cui fanno parte anche le organizzazioni sindacali e le associazioni interessate.

L'articolo 10 contiene alcune norme tese ad impedire situazioni di sfruttamento e di abuso.

L'articolo 11 riguarda il rapporto di col-laborazione che deve esistere tra il lavoratore a domicilio e l'azienda committente, nonché l'obbligo che il lavoratore assume di fronte a quest'ultima. È evidente che, se un lavoratore riceve un lavoro che lo impegna per poche ore o per un periodo limitato dell'anno, ha il diritto di poter prestare la sua attività lavorativa anche per più aziende. Questo del resto è un principio già affermato in precedenti articoli.

L'articolo 12 affida l'obbligo della vigilanza sull'applicazione della legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

L'articolo 13 riguarda le pene che si comminano a chi viola le norme della legge; esse sono inasprite, perché ci troviamo di fronte ad un fenomeno di evasione totale della legge.

L'articolo 14 stabilisce, infine, l'abrogazione della legge precedente.

A questo punto vorrei citare le conclusioni cui è giunto il CNEL, proprio a conferma delle motivazioni per le quali il Comitato ristretto, presentando oggi il frutto del suo lavoro, auspica che questa nuova normativa sia al più presto approvata. Ma prima ancora di citare il CNEL, desidero ricordare che un rappresentante della Confindustria ha detto esplicitamente davanti al Comitato ristretto che è necessario creare una nuova normativa sul lavoro a domicilio proprio perché la dilatazione di tale fenomeno danneggia gli imprenditori seri, che non entrano nel meccanismo della produzione partendo da un presupposto di bassi salari e di evasione degli obblighi assicurativi. Nel nostro paese — a differenza di quanto avviene negli altri paesi del MEC (ricordo che in Inghilterra il lavoro a domicilio è proibito) — dobbiamo tener conto di due dati fondamentali: innanzitutto non dobbiamo favorire uno sviluppo distorto della nostra economia; in secondo luogo dobbiamo affrontare il problema sapendo che esso oggi si presenta con aspetti sociali che non possiamo tollerare.

La nostra valutazione è condivisa non solo dai sindacati, dalla Confindustria e dalle associazioni degli artigiani, ma anche, come ho detto prima, dallo stesso CNEL, il quale, a conclusione dei suoi lavori sull'argomento, ha affermato di condividere la necessità che la materia sia riveduta alla luce delle esigenze poste dall'attuale organizzazione del lavoro per una sistematica e ragionevole disciplina del lavoro a domicilio. Il CNEL auspica che, al fine di evitare contrasti giurisprudenziali, sia perseguita la tutela del lavoratore a domicilio non solo sulla base di una unica definizione legislativa che ne precisi i connotati ma anche attraverso un serio accertamento delle condizioni e dei requisiti che devono presiedere all'iscrizione nei registri.

Ritengo che, sulla base di queste considerazioni di carattere generale, la Commissione possa accingersi all'esame del testo del Comitato ristretto, che mi auguro possa essere rapidamente approvato perché la realtà del paese procede, purtroppo, in modo negativo rispetto alla nostra possibilità di legisla-

tori di dare un ordine che sia valido ai fini degli obiettivi sociali e di sviluppo economico che perseguiamo.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione ringraziando la onorevole Tina Anselmi della sodisfacente relazione su di un argomento che è stato oggetto, dallo scorso mese di febbraio fino a poche settimane or sono, di attento esame da parte del Comitato ristretto. D'altra parte, la onorevole Tina Anselmi, accogliendo le preghiere del Presidente Zanibelli e le mie, ha voluto soffermarsi diligentemente sui vari articoli, illustrando di ciascuno il contenuto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAGNANI NOYA MARIA. Mi associo al ringraziamento manifestato dall'onorevole Presidente nei confronti dell'onorevole relatore per l'ampia relazione svolta; relazione che ha tenuto conto di tutti gli aspetti che erano emersi nel corso di lunghi mesi di lavoro.

Quando trattiamo del lavoro a domicilio non possiamo fare a meno di sottolineare come quest'ultimo, dal 1958 ad oggi, abbia avuto una serie di mutamenti sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto l'aspetto qualitativo. Anzi tutto, dobbiamo notare che da allora il lavoro a domicilio ha subito un aumento che è divenuto così vorticoso ed esteso in tutte le regioni d'Italia che oggi facciamo fatica a verificare l'esatto numero di coloro che svolgono questo tipo di attività.

Questa dilatazione del fenomeno certamente ha delle cause economiche e sociali che ci impongono di rivedere una normativa che ha dimostrato la sua inefficacia e inapplicabilità, e di sottoporre ad esame critico il nostro modello di sviluppo.

È pertanto presente l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame, al fine di riordinare un settore così importante.

Ma, come abbiamo detto, ci sono anche degli aspetti qualificativi che caratterizzano oggi in modo diverso il lavoro a domicilio rispetto a quello che era nei tempi passati. Il lavoro a domicilio che un tempo si svolgeva solo in alcuni settori, per esempio il settore della maglieria, oggi è esteso a settori anche tecnologicamente avanzati ed a città aventi una forte concentrazione industriale. Non possiamo non ricordare come nel settore dell'elettronica e della meccanica tutta

una serie di lavorazioni venga eseguita a domicilio. A questo tipo di lavoro ricorrono non solo piccole industrie ma anche grandi imprese; basti ricordare per tutte la FIAT che fa eseguire a domicilio tutta una serie di prodotti accessori.

Un'altra differenziazione che si può notare nell'odierno lavoro a domicilio attiene agli addetti che si dedicano a questo lavoro; infatti, non abbiamo più solamente la casalinga o il pensionato che svolgono questo lavoro all'interno delle proprie abitazioni, ma una moltitudine di giovani in cerca di primo impiego, di lavoratori disoccupati, di sottoccupati intellettuali, di operaie che sono state emarginate dalla produzione e di moltissime ex addette all'agricoltura, proprio perché non si è saputo dare una efficace soluzione alla crisi che ha travagliato e travaglia questo settore e perché non si è saputo difendere i livelli occupazionali e dare adeguate risposte al diritto al lavoro delle giovani generazioni.

Un'altra differenziazione del nuovo lavoro a domicilio, che è stata oggetto anche di un certo contrasto all'interno del gruppo di lavoro, si riferisce all'impiego dei macchinari.

Purtroppo, il lavoro a domicilio, nella pratica quotidiana, è diventato una comoda forma di decentramento per le fabbriche che a volte impongono, agli addetti a questo tipo di lavoro, l'acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati e quindi costosi, non per questo facendo perdere però a quest'ultimi la qualifica di lavoratori a domicilio.

Riteniamo che le cause del dilagare di questo fenomeno e del relativo cambiamento qualitativo, debbano essere ricercate nel particolare tipo di sviluppo economico della nostra società. Tipo di sviluppo economico che non dà la possibilità di attuare una politica di piena occupazione e che continua a rendere possibili ampi margini di profitto che vengono accumulati attraverso i bassi salari, le evasioni fiscali ecc. Non dobbiamo dimenticare che il lavoro a domicilio costituisce un grosso fenomeno di evasione contributiva da un lato e di evasione fiscale dall'altro.

Un'altra delle cause importanti che hanno determinato il dilagare del lavoro a domicilio è la mancanza di adeguate strutture e servizi sociali nel nostro paese che hanno costretto la manodopera femminile a riversarsi verso questo tipo di attività.

Nel momento in cui parliamo di lavoro a domicilio, e sottolineiamo tutte le storture che esso porta con sé, noi dobbiamo porre con estrema forza la rivendicazione di una politica di programmazione e di attuazione dei

servizi sociali, proprio per dare la possibilità alle donne lavoratrici di poter svolgere i propri compiti. Esse, invece, hanno l'assillo di dover cercare di vivere in casa, per dare uno sguardo, sia pure non molto attento, alla propria famiglia. Queste piccole fabbriche che si sono create nelle varie cucine della Toscana, dell'Emilia, del Piemonte, della Lombardia non significano una maggior presenza della donna in casa, un maggior cemento per la famiglia: sappiamo perfettamente che la casa trasformata in officina è diventata soltanto un luogo ove lavora anche il bambino, che le case delle lavoratrici a domicilio sono luoghi malsani, in cui vengono spesso usati prodotti che nelle fabbriche sono vietati, con grave danno per la lavoratrice e la sua famiglia.

Per questi motivi riteniamo che sia necessaria una rigida tutela normativa, salariale e previdenziale del lavoro a domicilio, in modo da ricondurre il lavoro nel suo ambito naturale, e cioè nella fabbrica. È indispensabile affrontare in linea generale tutti i problemi dell'occupazione, il livello di sviluppo del nostro paese — che certamente dev'essere modificato — i problemi dei servizi sociali e, per quanto riguarda gli argomenti oggi in discussione, la modifica della legge del 1958, dando al lavoratore a domicilio una propria configurazione giuridica estremamente netta e precisa, in modo da poter applicare una rigida tutela normativa che noi pensiamo sia anche un mezzo per restringere il fenomeno stesso del lavoro a domicilio. Infatti, l'applicazione seria del testo che ci apprestiamo ad approvare verrebbe a togliere quegli ampi margini di profitto sui quali sino ad oggi si sono rette alcune imprese, attraverso il superfruttamento del lavoro a domicilio. La normativa del 1958, come tutti sappiamo, ha avuto un'applicazione irrilevante, e ciò è stato dovuto al verificarsi dell'aumento degli iscritti nell'albo degli artigiani. Questo fenomeno è stato reso possibile dalla grande genericità dell'antica legge, che non definendo in modo rigoroso all'articolo 1 la figura del lavoratore a domicilio, ha dato luogo a tutta una serie di interpretazioni giurisprudenziali negative, con il conseguente fenomeno che, a fronte di 1 milione-1 milione e mezzo di lavoratori a domicilio, soltanto 25 mila risultano catalogati ufficialmente.

La grave carenza della legge del 1958 era dovuta essenzialmente all'ultimo comma dell'articolo 1, in cui si escludevano dall'essere considerati lavoratori a domicilio tutti coloro che fossero iscritti all'albo degli artigiani. Per questo motivo, per non fare di nuovo una

legge vana, e per ovviare agli inconvenienti portati dalla legge del 1958, noi abbiamo ritenuto che la nuova legge debba fornire in modo preciso la definizione del lavoratore a domicilio, senza ricorrere ad enunciati ambigui o che comunque possano prestarsi ad interpretazioni equivoche.

Noi non crediamo sia possibile addivenire a delle confusioni tra lavoratori a domicilio ed artigiani; innanzitutto, per le caratteristiche particolari che distinguono l'attività svolta dall'artigiano da quella prestata dal lavoratore a domicilio: quest'ultimo infatti non produce per il mercato, ma per uno o più committenti, chiaramente individuati, o individuabili, che determinano i criteri tecnici e dirigono, sia pure a distanza, tutta la lavorazione eseguita dal lavoratore a domicilio.

L'articolo 1, così com'è stato formulato dal Comitato ristretto, deve rimanere immutato, in modo da garantire quella precisa definizione del lavoratore a domicilio di cui dicevo prima. E inoltre necessario indicare in modo alternativo le condizioni occorrenti perché si possa parlare di lavoro a domicilio. Se noi infatti considerassimo lavoratore a domicilio solo quel lavoratore per il quale ricorra tutta una serie di caratterizzazioni, verremmo a rendere possibile la negazione della qualifica di lavoratore a domicilio a persone che invece effettivamente svolgono questo tipo di lavoro, solo perché una o due delle caratteristiche previste non si ravvisino nell'attività da esse prestata.

Mi sembra quindi molto giusta la decisione che abbiamo preso quando, in deroga all'articolo 2094 del codice civile, abbiamo stabilito che ricorre la figura del lavoratore a domicilio ogni qualvolta un lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, ovvero quando il lavoro consista nell'esecuzione parziale o nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto della normale attività dell'imprenditore committente. Quando infatti ricorre una di queste condizioni (e non quando ricorrono tutte insieme) si ha la figura del lavoratore a domicilio.

La formulazione dell'articolo 1 ha costituito oggetto di discussioni che sono state già ricordate: da parte nostra, riteniamo che il testo attualmente al nostro esame sia il migliore possibile per garantire una efficace tutela del lavoro a domicilio. Diverse proposte di legge sono state presentate, da parte dei vari gruppi, che, pur partendo da intenti

comuni, avevano ciascuna particolari caratteristiche. Ognuno poi, nell'ambito del lavoro che abbiamo portato avanti insieme per giungere alla soluzione di questi problemi, ha fatto delle concessioni su quanto aveva in un primo tempo prospettato. Il progetto di legge formulato dal gruppo del partito socialista italiano, ad esempio, prevedeva l'affidamento di un ruolo nuovo agli enti locali, stabiliva il controllo sul lavoro a domicilio come compito di tali enti, perché ritenevamo e riteniamo fosse l'ente locale il miglior portatore degli interessi e delle esigenze dei lavoratori, e perché pensiamo che l'ente locale non debba e non possa sterilirsi in una funzione burocratica, dovendo invece assumersene una sociale ed economica nuova. Abbiamo rinunciato a questa nostra impostazione, per addivenire ad una posizione facilmente accoglibile da tutte le parti politiche. Abbiamo rinunciato ad una maggiore severità di pene, che riteniamo elemento importante per una reale applicazione della legge, posto che la pena ha anche una funzione di remora alla violazione della legge stessa; abbiamo rinunciato ad una serie di nostre proposte e di esigenze che ritenevamo utili per poter raggiungere un accordo generale. Non siamo però disposti ad accettare che venga snaturata l'essenza della legge.

Le caratteristiche principali di questo progetto di legge sono state già illustrate. Da parte mia, desidero solo sottolineare gli aspetti più qualificanti del provvedimento. Oltre alla normativa contenuta nell'articolo 1 che riteniamo essere la chiave di volta per realizzare effettivamente una legge utile, come elemento caratteristico e importante vi è la formazione di commissioni che, a livello comunale, provinciale e regionale, abbiano la possibilità di controllare il lavoro a domicilio. Ugualmente importante è la norma relativa alla iscrizione di ufficio dei lavoratori a domicilio nell'apposito albo; i ricatti a cui sono stati sottoposti i lavoratori circa l'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio sono stati molto frequenti in questi quindici anni di esistenza della vecchia legge. Per questo motivo annettiamo grande importanza alla iscrizione d'ufficio dei lavoratori a domicilio e alle relative commissioni di controllo che avremmo visto strutturate in modo diverso, ma che abbiamo ritenuto di accettare nella formulazione indicata dal provvedimento. Molta importanza attribuiamo alle commissioni comunali, le più idonee — a nostro avviso — a rilevare con esattezza e precisione la situazione reale del settore del lavoro a domicilio.

Molto importanti sono, pure, le norme che prevedono una parità di trattamenti previdenziali e assistenziali per le lavoranti a domicilio. Una delle sperequazioni inique era proprio la presenza in questa categoria, di sottosalari assolutamente non tollerabili e non idonei al lavoro svolto che erano possibili a cause della contrattazione individuale esistente in questo settore.

Utili sono le norme relative al divieto energetico del lavoro a domicilio qualora l'attività comporti l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per l'incolumità del lavoratore e della sua famiglia. Questa tutela della salute ci sembra veramente importante nel quadro più ampio della tutela dell'ambiente di lavoro; a questo proposito ci sembra indispensabile che le commissioni comunali, provinciali e regionali abbiano anche il compito di controllare le condizioni ambientali in cui si svolge il lavoro a domicilio.

Il provvedimento al nostro esame ha affrontato seriamente il problema relativo al divieto, per le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni; questa norma ci sembra utile allo scopo di evitare lo smantellamento del lavoro delle fabbriche e la realizzazione di margini di profitto attraverso il decentramento del lavoro a domicilio.

Questo divieto deve essere posto con forza affinché si eviti l'infiltramento del lavoro a domicilio in zone dove finora non si era registrato (come è avvenuto recentemente nel biellese); occorre inoltre l'applicazione di severe sanzioni contro tutti coloro che non si attengono a questa prescrizione.

Per quanto riguarda la figura dell'intermediario si è deciso in sede di Comitato ristretto che essa dovesse essere assimilata a quella del capo reparto all'interno della fabbrica. Riteniamo che questa sia l'impostazione giusta proprio perché si ha così la possibilità di far assumere al committente le proprie responsabilità. Noi riteniamo che il testo unificato, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, tenga conto delle esigenze di questa categoria e non leda gli in-

teressi di altre categorie di lavoratori. Il provvedimento conferma la necessità di tutelare i lavoratori a domicilio, che per troppi anni sono stati negletti. Siamo convinti che le norme, così come sono articolate, abbiano la capacità, concatenate le une alle altre, di creare una barriera alle evasioni che si sono verificate fino ad oggi, e di dare una precisa qualificazione giuridica a forze di lavoro che non avevano una collocazione precisa e conforme al loro ruolo.

Vi è la necessità — com'è stato sottolineato — di approvare con urgenza questo provvedimento. La situazione infatti è precipitata all'inizio di quest'anno a causa dell'introduzione dell'IVA; i committenti avevano bloccato il lavoro esigendone l'autoeffettuazione da parte dei lavoratori; anche se oggi la situazione è migliorata grazie al movimento di massa dei lavoratori vi è una grande attesa per una regolamentazione chiara ed inequivoca della posizione giuridica dei lavoratori a domicilio che è quella di lavoratori subordinati.

Il provvedimento soddisfa esigenze di giustizia sociale, ma anche economiche, tendendo a contenere il dilagare di un fenomeno che è ampiamente antieconomico ed abnorme rispetto ad un retto sviluppo dell'economia.

La nostra adesione al testo del Comitato ristretto è piena e totale; ci auguriamo che la Commissione voglia approvarlo nella formulazione presentata, che è emersa da un lavoro lungo e meticoloso e dal confronto delle diverse impostazioni. Si è infatti convenuto in sede di Comitato ristretto che questo testo difenda effettivamente i diritti dei lavoratori a domicilio e non determini situazioni di confusione. Ci auguriamo quindi che queste norme possano essere presto operanti nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 10 ottobre.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO